

Allegato n. 1 alla deliberazione n. _____
del _____ composto di n. 04 pagine

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ORISTANO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO PER ACQUISIRE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE TECNICO PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO.

T R A

l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (P.I. n. 00681110953) rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, nata a Macomer il 29/03/1966, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Oristano nella via Carducci n. 35

E

l'Azienda Sanitaria di Nuoro (C.F. 00977680917), rappresentata dal dal Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Nuoro nella via Demurtas 1;

PREMESSO

- che l'Azienda di Nuoro ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'ASL di Oristano, per acquisire le prestazioni professionali del “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio”;
- che l'attività sopra indicata può essere garantita, allo stato attuale, ricorrendo alla collaborazione dell'Ing. Salvatore Fatteri, soggetto in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2011 e iscritto al Ministero dell'interno come esperto antincendio con codice: OR00646I00185, Dipendente dell'ASL di Oristano;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

- L' Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano si impegna a collaborare con l'Azienda Sanitaria di Nuoro per consentire a quest'ultima di avvalersi delle prestazioni professionali di “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio”, attraverso la collaborazione dell'Ing. Salvatore Fatteri professionista in possesso dei requisiti normativamente previsti;

ART. 2

- L'Azienda Sanitaria di Nuoro affida l'incarico di svolgere l'attività descritta nell'art. 1 all'Ing. Salvatore Fatteri, a tal fine individuato dall'Azienda Sanitaria Locale di Oristano che d'ora innanzi

verrà denominato consulente;

ART. 3

- Le prestazioni di consulenza a favore dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, oggetto del presente accordo, verranno espletate dal consulente, mediante accessi da svolgersi presso detta Azienda secondo modalità da concordarsi con il Responsabile del Servizio della Gestione Logistica, al di fuori del proprio impegno di lavoro e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

L'organizzazione delle suddette prestazioni sarà programmata dal consulente, secondo le contingenti necessità dell'Azienda, fatte salve le esigenze prioritarie dell' Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dal consulente ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CCNL Parte normativa quadriennio 1998-2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria (Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa) del 08/06/2000.

ART. 4

- Per le prestazioni di consulenza oggetto della presente convenzione l'Azienda Sanitaria di Nuoro sono riconducibili alle responsabilità poste in capo alla figura del “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio” dalle disposizioni di cui al D.M. 19 marzo 2015, recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, ed in particolare riguarderanno le specifiche attività di seguito elencate:

- Identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- Organizzazione del personale;
- Controllo operativo delle varie fasi di adeguamento;
- Gestione delle modifiche;
- Pianificazione delle emergenze;
- Sicurezza delle squadre di soccorso;
- Controllo delle prestazioni con riferimento ai cronoprogrammi;
- Controllo manutenzione dei sistemi di protezione
- Controllo e revisione del sistema di gestione

corrisponderà all'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano un corrispettivo annuo determinato in Euro 12.000,00 (dodicimila) oltre I.V.A. e I.R.A.P. nella misura di legge, da corrispondersi in ratei trimestrali/mensili dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da relazione sull'attività

svolta dal consulente.

Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal consulente per gli accessi effettuati, sarà determinato e corrisposto in misura di 1/5 del costo della benzina per Km percorso dalla sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale di Oristano alle sedi operative dell'Azienda Sanitaria di Nuoro .

ART. 5

Il compenso per l'attività in parola come determinato al precedente articolo 4 verrà corrisposto dall'Azienda Sanitaria di Nuoro all'Azienda Sanitaria Locale di Oristano, che lo attribuirà al consulente avente diritto nella misura del 95% al netto delle imposte e ritenute di legge.

L' Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, sulla base di tale documentazione, provvederà ad emettere la relativa fattura.

Il pagamento del corrispettivo a favore dell' Azienda Sanitaria Locale di Oristano dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data fattura tramite bonifico sul C/C n. 0306280 di tesoreria unica presso la Banca d'Italia.

ART. 6

Ferme restando le responsabilità personali del consulente ascrivibili all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, rimane, comunque, a carico dell'Azienda Sanitaria di Nuoro la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività medesima.

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione l' Azienda Sanitaria di Nuoro si obbliga a tenere indenne il consulente stipulando apposita polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:

- a) infortunio occorso al consulente durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed infortunio in itinere in occasione dell'accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento delle predette attività;
- b) danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione;

ART. 7

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data della stipulazione della convenzione e potrà essere consensualmente prorogata previa adozione di specifico atto espresso sottoscritto dalle parti.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di trenta giorni dall'operatività del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo A.R., senza altri oneri per le parti se non relativamente ai compensi dovuti per le prestazioni già rese alla data di operatività del recesso.

ART. 8

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto in tutte le ipotesi di inadempimento alle disposizioni in esso contenute.

ART. 9

Con il presente atto, l' Azienda Sanitaria Locale di Oristano autorizza il proprio personale ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

Tutti i dati e le informazioni di cui il consulente entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione degli stessi.

ART. 11

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Nuoro.

ART. 12

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intende richiederla. Le premesse alla presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale della stessa.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti.

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto

Nuoro, _____

per l'Azienda Sanitaria di Nuoro

il Commissario Straordinario

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Oristano, _____

per l'Azienda di Oristano

il Commissario Straordinario

Dott.ssa Maria Giovanna Porcu